

Legge regionale 01 giugno 1985 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

Art. 10

I presidi e i servizi delle Unità sanitarie locali, sia pubblici che convenzionati, al fine di garantire il normale equilibrio psico - affettivo del minore in età evolutiva e lo sviluppo armonico della sua personalità, assicurano il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative del minore.